

**DELIBERA N. 185/20/CONS**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I. (PROC. N. 1208/DDA/EL - DDA/2687 - <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

*servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS recante “*Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell'Autorità nel periodo di emergenza COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 1 che dispone che “*la sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applica ai procedimenti avviati dall'Autorità [...] per l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto d'autore ai sensi agli articoli 8-bis, 9 e 9-bis del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2687, pervenuta in data 6 aprile 2020 (prot. n. DDA/0000747), la società Securbit srl, in qualità di mandataria della DigitAlb Sha, società operatrice di pay-tv albanese satellitare, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito “Regolamento”), la rimozione dell'opera digitale audiovisiva, costituita da un pacchetto denominato “3 in One” e comprensivo di palinsesti dei “100 e più canali di proprietà della DigitAlb”, pubblicizzati e venduti sul sito *internet* <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>, senza alcuna autorizzazione, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Con nota integrativa pervenuta in data 17 aprile 2020, prot n. DDA/0000842, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Direzione con nota del 9 aprile 2020, prot. n.

DDA/0000788, il soggetto istante ha riportato la lista dei canali indebitamente diffusi:

top channel hd
top news
T HD
Stinët HD
my music
bang bang
Cufo TV
Junior TV
Film Një HD
Film Dy HD
Plus HD
Film Autor
Film Hits
Film Hits +1
Film Thriller
Film Drame
Film Aksion HD
Film Komedi
Klan TV - HD
abc news hd
ora news hd
news 24 hd
utv news
TV scan
Report TV
bctv Europe
in tv
Explorer Histori
Explorer Shkencë HD
Explorer Natyre HD
Super Sport Albania 1 HD
Super Sport Albania 2 HD
Super Sport Albania 3 HD
Super Sport Albania 4 HD
Super Sport Albania 5 HD
Super Sport Albania 6 HD
Super Sport Albania 7 HD

Il soggetto istante ha inoltre precisato che “Nimitv utilizza, in tutto il processo di delivery di contenuti di Digitalb diversi domini, in particolare <http://nimitv.com> (Sito web commerciale) e <http://mw.nimitv.net> (Middleware-Backend del servizio clienti). Il dominio nimitv.com fornisce la pagina web

*commerciale tramite la quale viene venduto il servizio contenente i canali Digitalb. Tutte le app di fruizione utilizzano invece il dominio mw.nimitv.net per gestire l'intero processo di delivery del contenuto. Nimitv utilizza per il broadcast dei contenuti streaming una CDN della società Akamai Technologies, Inc". Di seguito tutti gli endpoints Akamai per ogni canale trasmesso: (...) Si indicano, a titolo esemplificativo, anche gli indirizzi inghlsv4.akamaized.net, setp-eu-glb-mslv4.akamaized.net, inghls-i.akamaihd.net, tvasec.fastbroad.com, nimialbhlsl-i.akamaihd.net, che costituiscono una CDN (content delivery network) pertanto ad ogni richiesta e ad ogni posizione di chi richiede il contenuto, l'indirizzo ip del server cambia.*

3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, risultano messi sistematicamente a disposizione agli utenti abilitati *link* che conducono alla trasmissione dei palinsesti DigitAlb sha distribuiti in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41. Si rileva che la violazione sistematica interessa la messa a disposizione di opere audiovisive consistenti nei palinsesti i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dal soggetto istante. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
4. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla Godaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzo email [abuso\\_IT@godaddy.com](mailto:abuso_IT@godaddy.com), [abuse@godaddy.com](mailto:abuse@godaddy.com) e [copyrightclaims@godaddy.it](mailto:copyrightclaims@godaddy.it), per conto di un soggetto non identificabile, che usufruisce di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America ed indirizzo di posta elettronica [nimitv@domainsbyproxy.com](mailto:nimitv@domainsbyproxy.com) sul sito è reperibile l'indirizzo [support@nimitv.com](mailto:support@nimitv.com) e i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Leaseweb Netherlands B.v, con sede in Luttenbergweg 8 - 1101 Amsterdam (Olanda), il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@nl.leaseweb.com](mailto:abuse@nl.leaseweb.com), alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati ad Amsterdam (Olanda);
5. Con comunicazione del 22 aprile 2020 (prot. n. DDA/0000871), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1208/DDA/EL relativo all'istanza DDA/2687, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo;
6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società

dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 22 aprile 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. tuttavia, in data 30 aprile 2020 (prot n. DDA/0000972 e DDA/0000973), prima della scadenza prevista per il procedimento, il legale incaricato da Nimitv.com ha presentato richiesta di rimessione in termini del procedimento e di accesso agli atti della procedura, in quanto, a causa del *lockdown* determinato dalla pandemia globale di Covid19, la società che gestisce il sito oggetto dell'istanza aveva avuto conoscenza del procedimento solo in data 29 aprile;
9. a seguito di nulla osta del soggetto istante circa eventuali parti riservate da omettere in sede di accesso (Prot. n. DDA/0001014 del 5 maggio 2020), è stato garantito accesso agli atti al legale incaricato da Nimitv.com in data 5 maggio 2020, con nota prot. n. 0194068;
10. il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 5 maggio 2020, ha disposto la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)* del *Regolamento* allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.;
11. La società che gestisce il sito nimitv.com, con note prot. DDA/0001001 del 4 maggio 2020 e DDA/0001101 dell'8 maggio 2020, ha inviato le proprie giustificazioni:
  - In primo luogo, ha evidenziato come il lock down determinato dalla pandemia di Covid19, non abbia consentito alla società statunitense Setplex LLC, con sede a New York di conoscere tempestivamente l'avvio del procedimento, di cui ha avuto notizia da un articolo redatto dal concorrente Tibotv, chiedendo, pertanto di considerare il ritardo dovuto a cause di forza maggiore non imputabili a Setplex LLC (nome commerciale Nimi Tv);
  - Nimi tv e DigitAlb hanno sviluppato negli anni una relazione commerciale di lunga durata della quale si dà prova mediante l'allegato contratto sottoscritto dalle due società nel gennaio 2018, con cui DigitAlb ha conferito a Nimi tv "... *il diritto e licenza non esclusivi in tutto il mondo per trasmettere in streaming, mostrare, distribuire o altrimenti rendere disponibili tutti i canali e la trasmissione dei programmi o contenuti, trasmessi o distribuiti da DigitAlb...*"

per tutto il biennio 2018-2019 e con efficacia retroattiva fino al 1/1/2017 dietro il versamento della somma complessiva di euro 640.000,00;

- Il predetto contratto è scaduto il 31 dicembre 2019 con il pagamento da parte di Nimi tv dell'ultima rata di euro 250.000,00 e, da quel momento, le parti hanno iniziato a negoziare un'estensione dei termini della loro relazione. Durante le trattative, Nimitv ha continuato a trasmettere i contenuti sulla base del tacito consenso di DigitAlb, la quale era consapevole della prosecuzione dell'attività, non avendo notificato alcuna lettera di cessazione dell'accordo né alcuna diffida volta ad interrompere la prosecuzione dell'attività;
- L'istanza presentata in Italia ad Agcom costituirebbe un espediente utilizzato da una fazione all'interno della società albanese volto a scardinare un rapporto contrattuale in corso fra privati, per favorire un concorrente di Nimi tv (appunto Tibo tv), non riguardando peraltro alcuna società italiana. In precedenza, era già avvenuto qualcosa di simile, tant'è che il contratto sottoscritto nel gennaio 2018 era il frutto di un accordo transattivo volto a chiudere l'azione giudiziaria intrapresa da DigitAlb nei confronti di Setplex presso il Tribunale di New York; si tratterebbe quindi del modus operandi di DigitAlb quello di utilizzare il ricorso all'autorità giudiziaria come mezzo per ottenere il risultato negoziale auspicato;
- l'istanza ad Agcom vorrebbe *“far passare l'attività di Nimitv come un banale atto di pirateria informatica, quando si tratta di un ben identificabile rinnovo di un rapporto contrattuale pluriennale”*;
- Sostiene la carenza di legittimazione attiva di DigitAlb in quanto l'istante ha fornito un elenco di canali riferibili a DigitAlb, ma non un elenco di opere protette da copyright. L'avviso di Agcom tratto dall'istanza non elenca uno specifico programma protetto da copyright, chi possiede il copyright di quello specifico programma, in base alle leggi di quale Paese in cui il programma è protetto da copyright, se i presunti materiali protetti da copyright sono registrati in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui la normativa sia applicabile, se DigitAlb abbia il diritto a distribuire il contenuto sui canali in Italia, in base a quale autorità Securbit rivendica diritti su programmi non identificati e/o quale parte di un particolare programma sarebbe presumibilmente violato da Nimi tv;
- Con riferimento al provvedimento delle Autorità albanesi che avrebbero determinato in data 11/03/2020 un'inibitoria sul territorio albanese di Nimi Tv poiché soggetto carente delle previste autorizzazioni di legge, Nimitv rappresenta di essere venuto a conoscenza dello stesso solo attraverso l'accesso agli atti relativo all'istanza DDA/2687, non essendo stato garantito il necessario contraddittorio, e chiarisce, inoltre, che NimiTv non ha mai trasmesso in Albania tali pacchetti sul sito NimiTV.com poiché il territorio di Albania e Kosovo sono esclusi dal suo accordo con DigitAlb;

12. Sulla difesa di Nimitv si svolgono le seguenti considerazioni:

- tenuto conto del ritardo incolpevole di Nimitv, l'Autorità ha disposto la rimessione in termini del procedimento al fine di consentire il diritto di difesa e ha prorogato i termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.;

- Il contratto che legittimava la trasmissione dei canali di DigitAlb da parte di Nimitv si esprime chiaramente riguardo al termine di scadenza e al suo eventuale rinnovo al punto 2: *“The license will become effective on January 1, 2018 and cover the term of January 1, 2017 (retroactive) through December 31, 2019, unless earlier terminated in accordance with its provisions, shall expire on December 31, 2019 without any further action from the Parties. Any extension or renewal of the Term shall be effective only if mutually agreed upon by both Parties in writing.”* Appare evidente, quindi, che i contraenti abbiano concordato la scadenza alla data fissa del 31 dicembre 2019, senza possibilità di un tacito rinnovo, esclusa espressamente dalla clausola contrattuale, rendendo necessario un nuovo contratto fra le parti per consentire l'estensione della validità della licenza di trasmissione dei canali di DigitAlb da parte di Nimitv;
  - Ne consegue che l'assenza di notifica di una lettera di cessazione dell'accordo o di diffida volte ad interrompere le trasmissioni da parte di Nimi tv non configura alcuna tacita volontà di prosecuzione dell'efficacia del contratto. Né si può affermare che DigitAlb sia rimasta inerte dinanzi alla condotta di Nimi tv, essendosi attivata tempestivamente per ottenere la tutela del proprio diritto attraverso le azioni ritenute più idonee allo scopo;
  - la circostanza che non sono coinvolte società italiane non vale ad escludere la competenza di quest'Autorità in merito alla tutela del diritto d'autore, in quanto ciò che rileva ai fini del radicamento della suddetta competenza è che il sito attraverso il quale si presume sia perpetrata la violazione del diritto d'autore sia accessibile dall'Italia;
  - Con riferimento alla ipotizzata carenza di legittimazione attiva perché non sarebbero identificate le opere oggetto di tutela del diritto d'autore, si rappresenta che la società DigitAlb, nel dimostrare la legittimità della trasmissione dei propri canali, di fatto dimostra la titolarità del diritto di trasmettere i propri palinsesti. Tale titolarità, fra l'altro, è implicitamente riconosciuta anche da Nimi tv, dal momento che essa stessa ha sottoscritto un contratto, al momento scaduto, e asseritamente si trova in fase di trattativa contrattuale con DigitAlb, in qualità di titolare dei diritti di trasmissione, proprio al fine di legittimare la trasmissione attraverso la propria piattaforma iptv;
  - Pertanto, l'opera digitale su cui si fonda la legittimazione attiva da parte di Securbit, per conto di DigitAlb, è l'integralità dei palinsesti editi da DigitAlb; laddove su singoli programmi vi siano limitazioni territoriali, poi, sarà cura del gestore della piattaforma di trasmissione operare i dovuti accorgimenti di geoblocking, al fine di non incorrere in violazioni del diritto d'autore;
  - alla luce di tali considerazioni, si ritiene che non sussiste allo stato attuale alcun titolo che giustifichi la trasmissione, da parte di Nimi tv, dei palinsesti di DigitAlb;
13. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41;

14. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
15. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
16. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale

reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone